

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE NOVA SYMPHONIA PATAVINA**

Il giorno 30 marzo 2021, alle ore 19:00, presso la Sala Grande del Centro Universitario Padovano – via Zabarella, 82 - 35121 Padova – si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Nova Symphonia Patavina per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 8.4 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Davide Fagherazzi e quale Segretario il sig. Saul Carraro.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Davide Fagherazzi

Davide Fagherazzi

Il Segretario

Saul Carraro

Saul Carraro



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA	
Reg. - 8 MAR 2022	S3
Reg. n°	1609
e	20002

Il Funzionario addetto (*)

Rosario SIGNORILE

Firma su delega del Direttore Provinciale.

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"

- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE -

"NOVA SYMPHONIA PATAVINA"

Art. 1 – Denominazione e Sede

- 
- 1.1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"Nova Symphonia Patavina APS"** (in sigla NSP APS), la quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
 - 1.2. L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
 - 1.3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Padova, via dei Savonarola n.176 presso il Collegio Universitario "Don Nicola Mazza". Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
 - 1.4. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera dell'Assemblea.

Art. 2 – Statuto

- 2.1. L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 – Finalità e attività

- 5.1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5.2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:



1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 117/2017);
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art.5 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 117/2017);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

1. promuovere e organizzare la costituzione di orchestre, ensemble strumentali e vocali, formazioni corali e coreutiche;
2. divulgare la cultura musicale, letteraria e artistica in genere e ampliarne la conoscenza nel mondo giovanile e non, attraverso contatti tra persone, Enti e Associazioni, favorendo l'attività di ricerca e studio e promuovendo l'ideale della formazione permanente;
3. favorire il contatto tra diverse nazionalità, culture ed età ponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali condivisi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
4. produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie, favorendo e organizzando manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche come rassegne, festival, masterclass, concorsi, premi, saggi, concerti, lezioni-concerto, opere liriche e musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica e/o al suo rapporto con le altre arti;
5. promuovere ed organizzare convegni, incontri, conferenze, laboratori, attività e corsi di formazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un contatto tra l'Associazione e altri operatori dei settori sia pubblici che privati;
6. promuovere e diffondere attività musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, compresa l'organizzazione di mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni, Comuni e/o Scuole;
7. realizzare e valorizzare progetti musicali che coinvolgano giovani artisti meritevoli;
8. promuovere e organizzare incontri, laboratori e quanto altro necessario in favore di quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano beneficiare della musica come canale comunicativo alternativo o come sollievo al proprio disagio;
9. incrementare e diffondere la cultura musicale in Italia e all'estero attraverso scambi, visite, manifestazioni congiunte e incontri culturali;
10. partecipare e aderire ad organismi nazionali e internazionali, associazioni, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
11. partecipare a concorsi, concerti, rassegne ed altre manifestazioni sia nazionali che internazionali;
12. collaborare, attraverso la stipula di contratti e di apposite convenzioni, con Enti Pubblici o Privati, purché tali strumenti siano opportuni ed utili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
13. compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini;
14. richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere a mezzi pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione delle iniziative intraprese;
15. amministrare e gestire i beni, sia pubblici che privati, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo dall'Associazione;
16. organizzare le raccolte pubbliche di fondi, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, in conformità alle linee guida che saranno adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
17. svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione e informazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere, nei limiti delle leggi vigenti in materia;



- 
18. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità specificate.
- 5.3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
- 5.4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- 5.5. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 – Ammissione dei Soci

- 6.1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
- 6.2. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- 6.3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 6.4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 6.5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 6.6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 6.7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- 6.8. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Rapporti Sociali

- 7.1. I rapporti tra i componenti l'Associazione sono fondati sull'uguaglianza, sulla lealtà e solidarietà.
- 7.2. A ciascun Socio che non faccia parte del Consiglio Direttivo possono essere attribuite dallo stesso Consiglio, previo il consenso dell'interessato, mansioni o incarichi speciali che tengano conto delle proprie attitudini o competenze, quali la cura dell'archivio, dei locali di riunione, del patrimonio strumenti, del registro dei Soci, del tesseramento e di quant'altro l'Associazione avesse bisogno.
- 7.3. Tutte le eventuali controversie tra Soci sono sottoposte al Consiglio Direttivo, le cui determinazioni possono essere portate a conoscenza dell'Assemblea a richiesta di anche solo una delle parti.

Art. 8 – Diritti e doveri dei Soci

-Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:



- 8.1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 8.2. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- 8.3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- 8.4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- 8.5. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;
- 8.6. votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione, se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- 8.7. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- 8.8. rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento interno e Codice Etico;
- 8.9. difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce;
- 8.10. versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

Art. 9 – Volontario e attività di volontariato

- 9.1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 9.2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 9.3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato

- 10.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 10.2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con almeno tre settimane di preavviso.
- 10.3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. A titolo di esempio, è causa di esclusione il mancato pagamento del contributo associativo, se previsto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Dopo l'espulsione è ammessa la possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea. L'esclusione dev'essere ratificata dall'Assemblea.
- 10.4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
- 10.5. Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative eventualmente versate.

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo (C.D.)
- Presidente
- Organo di controllo (nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di legge)

Art. 12 – Assemblea dei Soci

- 12.1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.
- 12.2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 12.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
- 12.4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire tramite mezzi telematici (a titolo di esempio, tramite e-mail), fax, invio cartaceo tramite lettera al recapito risultante dal Libro dei Soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
- 12.5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- 12.6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 12.7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
- 12.8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale Regolamento interno e Codice Etico e le relative modifiche;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 14 – Assemblea ordinaria

- 14.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
- 14.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 14.3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 14.4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- 14.5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 16 – Consiglio Direttivo (C.D.)

- 16.1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 16.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.
- 16.3. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di n. 3 mandati consecutivi.
- 16.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il C.D. fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 16.5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
- 16.6. In caso di decesso, rinuncia, decadenza, impedimento permanente ed esclusione di un eletto, l'Assemblea provvede alla sostituzione.
- 16.7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. Esso attribuisce le cariche sociali fra i propri componenti. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'Associazione
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea



- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt's
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

- 16.8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 16.9. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dai componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea.
- 16.10. A ogni Consigliere può essere attribuita la cura di uno o più settori amministrativi in relazione alle proprie attitudini o competenze, con decisione collegiale del Consiglio Direttivo.
- 16.11. Il C.D. ha facoltà di nominare gruppi di lavoro e commissioni di studio per lo sviluppo di progetti dell'Associazione e la ricerca di soluzioni a determinati problemi che s'interpongono al raggiungimento dei fini propri dell'Associazione.

Art. 17 – Il Presidente

- 17.1. Il Presidente è eletto da e tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti; esso rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 17.2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
- 17.3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del C.D.
- 17.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- 17.5. Il Vicepresidente, nominato dal C.D. all'inizio del suo mandato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 – Organo di controllo

- 18.1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
- Laddove previsto, l'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 18.2. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 18.3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 – Libri sociali

- 20.1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- 20.2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 – I beni

- 22.1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
- 22.2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 23 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 – Bilancio

- 24.1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
- 24.2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 25 – Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Convenzioni

- 26.1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
- 26.2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 27 – Personale retribuito

- 27.1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
- 27.2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito Regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 28 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29 – Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 30 – Assicurazione dell'associazione

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 31 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32 - Disposizioni Finali

Particolari norme di esecuzione del presente Statuto potranno eventualmente essere disposte con Regolamento interno. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33 - Norma transitoria

- 33.1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
- 33.2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- 33.3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Fatto, letto e sottoscritto a Padova il 30/03/2021, il presente documento consta di n. 10 (dieci) pagine inclusa la presente.

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria

Davide Fagherazzi



Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria

Saul Carraro

